IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93 fu adottato dal Consiglio Comunale il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione, con deliberazione n. 172 del 20 dicembre 2000 e successivamente integrato e modificato con deliberazioni n. 117 del 26 ottobre 2004 e n. 132 del 25 ottobre 2005;
- ai sensi dell'articolo 1.2 del Piano Generale degli Impianti, lo stesso può essere modificato entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità, dell'aumento del numero degli impianti di affissione e pubblicità e di ogni altra causa rilevante;
- dalla data dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti ad oggi il territorio comunale ha subito numerose modificazioni, tali da suggerire un adeguamento del piano stesso;

Visto il paragrafo 4.3.7 del vigente Piano Generale degli Impianti che così recita:

(...)

E' vietata la pubblicità sulle rotatorie. Limitatamente alle aree D, E, F, G, con lo scopo di migliorare l'estetica e la gestione delle rotatorie stradali e previa idonea e specifica convenzione da stipulare con soggetti pubblici o privati per la realizzazione e/o manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze, delle specie arboree naturali e dell'illuminazione pubblica ivi contenuta, è consentita la collocazione di una targa, di dimensioni non superiori al metro quadrato con altezza massima di 50 cm., contenente lo stemma del comune con la seguente dicitura "area verde allestita/realizzata da ... (ragione sociale o denominazione del soggetto privato)" oltre al logo commerciale dello sponsor. La suddetta targa, eventualmente illuminata, deve essere collocata ad una distanza massima da terra di 10 cm. per non più di due direttrici di marcia tra loro contrapposte.

La medesima convenzione di cui al paragrafo precedente può essere stipulata, limitatamente alle aree D, E, F, G, per la manutenzione a titolo gratuito delle aree verdi. In tal caso è consentita la collocazione di 1 targa di dimensioni non superiori a 50 cm quadrati, per ogni 500 metri quadrati di superficie a verde.

Dato atto che, per quando sopra esposto ed in particolare per la modifica della viabilità intervenuta nella zona interessata dai lavori di costruzione del collegamento stradale denominato "Est-Ovest", si rende necessario estendere le aree sopra identificate includendo quella definita "B – CENTRO URBANO" al paragrafo 2 "Suddivisione del territorio" del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Ritenuto necessario, per quando sopra esposto, modificare il Piano Generale degli Impianti integrando il paragrafo 4.3.7;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco del Settore Tributi espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n° 267;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n° 267;

Presenti in aula	n. 33
Non partecipano alla votazione	n. 5 Lauria Giuseppe, Bertone Marco, Streri Nello, Terzano Maurizio e Isaia Giancarlo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 28
Astenuto	n. 1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONT)
Votanti	n. 27
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di modificare il vigente Piano Generale degli Impianti includendo al paragrafo 4.3.7 "Posizionamento" l'area zona "B CENTRO URBANO" come definita al precedente paragrafo 2 "Suddivisione del territorio";
- 2) di dare atto che il testo del paragrafo 4.3.7 del Piano Generale degli Impianti così come modificato viene ad essere il seguente:

(...)

E' vietata la pubblicità sulle rotatorie. Limitatamente alle aree B, D, E, F, G, con lo scopo di migliorare l'estetica e la gestione delle rotatorie stradali e previa idonea e specifica convenzione da stipulare con soggetti pubblici o privati per la realizzazione e/o manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze, delle specie arboree naturali e dell'illuminazione pubblica ivi contenuta, è consentita la collocazione di una targa, di dimensioni non superiori al metro quadrato con altezza massima di 50 cm., contenente lo stemma del comune con la seguente dicitura "area verde allestita/realizzata da ... (ragione sociale o denominazione del soggetto privato)" oltre al logo commerciale dello sponsor. La suddetta targa, eventualmente illuminata, deve essere collocata ad una distanza massima da terra di 10 cm. per non più di due direttrici di marcia tra loro contrapposte.

La medesima convenzione di cui al paragrafo precedente può essere stipulata, limitatamente alle aree B, D, E, F, G, per la manutenzione a titolo gratuito delle aree verdi. In tal caso è consentita la collocazione di 1 targa di dimensioni non superiori a 50 cm quadrati, per ogni 500 metri quadrati di superficie a verde.

- 3) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari avrà decorrenza dal 1° gennaio 2009;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 01,25.
